

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5760 del 27/10/2017
Oggetto	Rinnovo di concessione di prelievo di acqua pubblica sotterranea ad uso umano in località Il Sasso di Montefiorino in Comune di Frassinoro (MO)_Pratica MOPPA0544_Baraglia Giovanni e altri
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5960 del 26/10/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventisette OTTOBRE 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI :

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle opere idrauliche",
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la legge 7/8/1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo",
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale",
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae),
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale",
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico",
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo, n. 65 del 2/2/2015,
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001",
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha

- conferito le funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia–Romagna;
- la deliberazione di Giunta regionale 24 novembre 2015, n. 1927 (Approvazione Progetto Demanio idrico);
 - la Delibera Direttore Generale di ARPAE n. 100 del 26/09/2017 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "Progetto Demanio Idrico" ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001;

PREMESSO :

- che con determinazione n. 14658 del 15.11.2012 è stata rilasciata la concessione MOPPA0544 alla Sig.ra Sassi Graziella, Baraglia Giovanni e altri per un prelievo di acqua pubblica in comune di Frassinoro (Mo) mediante sorgente denominata "Il Sasso" su terreno di proprietà di Sassi Graziella e altri comproprietari nonchè cointestatari della concessione MOPPA0544, in località "Il Sasso di Montefiorino" per uso consumo umano, con una portata massima di litri/sec. 0,1 e per un quantitativo annuo prelevabile non superiore a mc. 3.000;
- che in data 26/08/2015 il sig. Torri Daniele, figlio della Sig.ra Sassi Graziella, ha presentato per conto della Sig.ra Sassi Graziella domanda di rinnovo della concessione preferenziale di derivazione MOPPA0544 assentita "ope legis" con atto n. 18514 del 13/12/2005;
- che la Sig.ra Sassi Graziella e il sig. Baraglia Renato C.F. BRGRNT21L30C236X sono deceduti;
- che con dichiarazione registrata al Prot. PGDG/2016/9640 è stato indicato quale titolare intestatario della suddetta concessione il sig. Baraglia Giovanni, già cointestatario;

DATO ATTO:

- che il prelievo è esercitato mediante una sorgente denominata "Il Sasso" in località "Il Sasso di Montefiorino" per uso consumo umano, con una portata massima di litri/sec. 0,1 e per un quantitativo annuo prelevabile non superiore a mc. 3.000;
- che nulla è variato quanto alle opere di presa, alla portata e all'utilizzo della risorsa come da dichiarazione del 21/02/2017 inviata tramite Pec;
- del parere favorevole dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, assunto in data 09/02/2009 protocollo n. 32695;
- il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossella Francia;

VERIFICATO:

- che il richiedente ha versato € 37,00 per le spese di istruttoria;
- che il richiedente ha versato €. 127,50 per il canone 2017 ;

- che il richiedente ha versato €. 50,90 per il canone 2016 a titolo di conguaglio, in quanto vantava un credito, derivante dalla rettifica del calcolo dei canoni, computati in origine per uso zootecnico, poi rettificato come consumo umano;
- il deposito cauzionale è stato versato;

RITENUTO pertanto che, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, il rinnovo della concessione MOPPA0544 possa essere assentito;

attestata la regolarità amministrativa;

per le motivazioni indicate in premessa:

D E T E R M I N A

- 1) di assentire a Baraglia Giovanni C.F. BRGGNN54L09A657U, Sassi Caterina C.F. SSSCRN36L47F503Y e Baraglia Rosanna C.F. BRGRNN50D52A657T, già cointestatari, il rinnovo della concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica MOPPA0544 dalla sorgente denominata "Il Sasso" in comune di Frassinoro (Mo) per uso consumo umano, con una portata massima pari a 0,1 litri/sec. e per un quantitativo non superiore a 3.000 mc/anno;
- 2) di dare atto dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria, pari ad € 37,00;
- 3) di dare atto che il canone 2017 pari ad € 123,62 è stato pagato e che è stato versato il deposito cauzionale e il saldo pari a € 50.90 a titolo di conguaglio per il canone 2016 ;
- 4) di stabilire che il versamento del canone aggiornato con le deliberazioni della Giunta Regionale, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato anticipatamente con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento sul conto corrente indicato dalla SAC – Struttura Autorizzazioni Concessioni competente per territorio;
- 5) di dare atto che l'importo della cauzione a garanzia degli obblighi del concessionario è stato versato. La garanzia sarà svincolata, su richiesta del concessionario, alla cessazione del rapporto concessorio dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi;
- 6) di individuare i seguenti capitoli nei quali saranno introitate le somme versate:
 - l'importo relativo al deposito cauzionale è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi";
 - che l'importo relativo al canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di Concessione per l'utilizzazione del demanio idrico;
 - che l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul

Capitolo 04615;

- 7) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;
- 8) di stabilire che il rinnovo della concessione è valido fino al 31/12/2022, data di scadenza della rinnovata concessione;
- 9) di stabilire che la concessione di cui al presente atto avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione del disciplinare e il ritiro dell'atto stesso da parte del concessionario;
- 10) di stabilire che le comunicazioni previste dal disciplinare di concessione dovranno essere inoltrate sia a questa Agenzia che all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- 11) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi del d.P.R. 131/1986;
- 12) di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
- 13) di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
- 14) che l'originale del presente atto e del disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E. e sarà consegnata al concessionario una copia conforme;
- 15) di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
- 16) di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notificazione, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 104/2010, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 18, 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933 ;
- 17) di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

18) di notificare il presente atto via Pec al concessionario Sig. Baraglia Giovanni ;

Il Responsabile

Unità specialistica Progetto Demanio

Avv. Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

ARPAE

Area Coordinamento Rilascio Concessioni

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE prat. MOPPA0544 (208/C).

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolato il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica mediante sorgente assentita a Baraglia Giovanni C.F. BRGGNN54L09A657U, Sassi Caterina C.F. SSSCRN36L47F503Y, Baraglia Renato C.F. BRGRNT21L30C236X, Baraglia Rosanna C.F. BRGRNN50D52A657T.

ART. 1 – QUANTITATIVO E MODALITA' DI PRELIEVO DELL'ACQUA

Quantità di acqua derivabile:

- portata massima 0,1 litri/sec.;
- quantitativo massimo del prelievo 3.000 mc/anno;

ART. 2 – DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata esclusivamente per uso consumo umano.

ART. 3 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO.

L'opera di presa consiste in una sorgente denominata "Il Sasso" ubicata in comune di Frassinoro (Mo), loc. "Il Sasso di Montefiorino", individuata dalle seguenti coordinate:

- coordinate catastali: foglio 12, mappale 492;
- coordinate UTM * fuso 32: x 627.377 y 907.837;

ART. 4 – DURATA DEL RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Il rinnovo della concessione è valido per cinque anni a dalla data di rilascio del rinnovo della concessione cioè fino al **31/12/2022**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza, ai sensi dell'art. 36, comma 9 del R.R. 41/2001.

Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa.

ART. 6 – CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere ogni anno anticipatamente entro il 31 marzo il canone pari a €123,62 , salvo aggiornamenti, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001). Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8 – MISURE OBBLIGATORIE E SUPPLEMENTARI

Dispositivo di misurazione

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere all'installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della portata e del volume d'acqua derivata/restituita, nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, alle scadenze fissate, i risultati delle misurazioni effettuate.

Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare il Servizio concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

ART. 9 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Qualità dell'acqua - Considerato che la risorsa idrica è utilizzata per uso potabile, fermo restando che il concessionario è tenuto a darne comunicazione - ove previsto - ai competenti uffici ed autorità sanitarie e ad effettuare a sua cura e spese i controlli volti ad attestare le caratteristiche di potabilità dell'acqua.

Ai fini della salvaguardia, della qualità e della quantità della risorsa idrica, non è consentito lo svolgimento di alcun uso e/o attività, costituente potenziale centro di pericolo di cui all'art. 45, comma 2 lett. a2) dell'Norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque, non già esistente in data antecedente al 09/04/2008, entro una distanza di almeno 10 ml.

In ottemperanza delle disposizioni contenute nel PTCP della Provincia di Modena, il concessionario, deve provvedere, a sua cura e spese, almeno una volta all'anno, ad effettuare analisi chimiche e microbiologiche attraverso laboratori riconosciuti, al fine di attestare la potabilità delle acque emunte ed utilizzate, mediante il rispetto dei requisiti di qualità definiti dal D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.

A tutela delle opere di presa, il concessionario è inoltre tenuto a porre in essere gli opportuni accorgimenti volti a prevenire ed evitare rischi e fenomeni di inquinamento da agenti chimici ed organici.

Al concessionario è attribuita ogni qualsivoglia responsabilità dipendente dall'utilizzo potabile della risorsa, sollevando al riguardo l'amministrazione regionale concedente.

Variazioni - Ogni variazione relativa al contatore (se previsto) e alle opere di prelievo, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001) – Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso della sorgente entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché non venga alterata la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 10 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firmato per accettazione da Baraglia Giovanni, in nome e per conto dei cointestatari

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.